



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
FEDERICO TONELLI E NICOLETTA TOSSANI

Repertorio n. 38957-----Raccolta n. 23380

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, diciannove ottobre duemilaventi

- 19 ottobre 2020 -

in Bologna, Via Massarenti n. 11, presso l'Istituto di Clinica Chirurgica pediatrica dell'Università di Bologna, alle ore 17,15

avanti a me Federico Tonelli, notaio in Casalecchio di Reno, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è presente il Signor:

- REDAELLI PIER PAOLO, nato a Bologna (BO) il giorno 1 giugno 1959, che interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua esclusiva veste di Presidente dell'Associazione non riconosciuta **"AMACI - ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI CHIRURGIA PEDIATRICA GOZZADINI E OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA"**, con sede in Bologna (BO), presso l'Istituto di Clinica Chirurgica Pediatrica dell'Università di Bologna, Via Massarenti n. 11, Codice Fiscale n. 92025280378, associazione senza scopo di lucro, iscritta al Registro del Volontariato della Regione Emilia Romagna in data 13 marzo 1997 al n. 1741, domiciliato, per la carica, presso la medesima associazione.

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci della indicata associazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il comparente che

constata

- che sono presenti, in proprio, numero sei associati, tutti aventi diritto di voto, sugli attuali numero ventuno associati dell'Associazione, come da foglio di presenza che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

- che il Consiglio Direttivo è presente in persona di se medesimo, Presidente, dei Signori Mauro Audisio, Allegra Melotti, Silvia Redaelli, Massimo Tattini e Sandra Maurizzi

- che l'assemblea è stata convocata nei modi e termini previsti dall'art. 10 del vigente statuto;

- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;

dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Variazione Statuto in base alla riforma del III settore

2) Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente che, passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, espone le ragioni che rendono necessaria la modifica del vigente statuto affinché lo stesso possa recepire la nuova normativa in materia di "Terzo settore". Proseguendo nella trattazione, il Presidente illustra all'assemblea le proposte modifiche ai vari articoli che rendono impossibile una comparazione con il vigente statuto.

Il Presidente constata infine che nessuno dei presenti chiede la parola relativamente al secondo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno.

Registrato alla
Agenzia delle Entrate
di **Bologna**
il **4 novembre 2020**
al n. 45389
Serie **1T**
Esatti € 245,00

Il Presidente dà atto che l'Assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità, per alzata di mano, nessun astenuto di approvare la proposta del Presidente e di conseguenza:

- di adottare un nuovo testo di Statuto conforme alla normativa vigente in materia di "Terzo settore" e di delegare il Presidente a compiere qualunque attività e/o rendere qualunque dichiarazione che si rendessero necessarie per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, autorizzandolo espressamente ad apportare allo statuto testè approvato tutte le modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità per la suddetta iscrizione nel RUNTS.

In conseguenza a quanto testè deliberato, il Presidente provvede a consegnare a me notaio il nuovo testo dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata, affinché lo allegghi al presente atto sotto la lettera **"B"** onde ne costituisca parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al comparente alla presenza dell'assemblea.

Il signor Redaelli Pier Paolo, nella suindicata qualità, dichiara che l'associazione non è titolare di beni immobili e/o mobili registrati.

Ai fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) il Presidente dichiara che il patrimonio della presente associazione è superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) previsto dalla normativa. Solo dopo l'iscrizione in detto registro l'associazione acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore, e fino a quel momento non trovano applicazione gli articoli dello statuto allegato che presuppongono l'iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18,00

Le spese di questo atto e sue conseguenti sono a carico della associazione. Questo atto, scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e completato di mia mano su fogli due per pagine cinque fin qui, è stato da me letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 18,00.

F.to: PIER PAOLO REDAELLI - FEDERICO TONELLI, NOTAIO

ALLEGATO 4A AL N. 38957/23380 DI REP.

FOGLIO DI PRESENZA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

**"AMACI - ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI CHIRURGIA PEDIATRICA
GOZZADINI E OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA"**
in data 19 ottobre 2020

ASSOCIATI

REDAELLI PIER PAOLO


(Presidente)

COSTA MOGARDI ALESSANDRA

(Vice Presidente)

BARLOTTI BRUNO

(Consigliere)

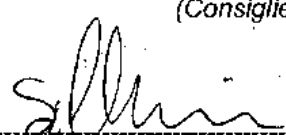
MINGHETTI CORRADO

(Consigliere)

PEZZOLI FRANCESCO

(Consigliere)

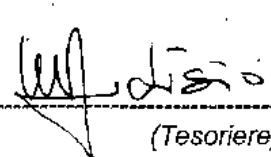
REDAELLI SILVIA


(Consigliere)

BERGONZONI GIANNI

(Consigliere)

AUDISIO MAURO


(Tesoriere)

CORSINI ANDREA

(Revisore)



LIMA MARIO-----
(delega al sig.)

FEDERICI SILVANA-----
(delega al sig.)

CACCIARI ALFREDO-----
(delega al sig.)

APPIGNANI ANTONIO-----
(delega al sig.)

DOMINI REMIGO-----
(delega al sig.)

MESSINA PAOLO-----
(delega al sig.)

CASTELLI WILMA-----
(delega al sig.)

POMPILI FLORA BRUNA-----
(delega al sig.)

BARNI GIULIANO FRANCO-----
(delega al sig.)

TATTINI MASSIMO-----
(delega al sig.)

MAURIZZI SANDRA-----
(delega al sig.)

MELOTTI ALLEGRA-----
(delega al sig.)

STATUTO

dell'Associazione **"AMACI - ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI CHIRURGIA PEDIATRICA GOZZADINI E OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA - ODV"**.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017 è costituita una organizzazione di volontariato denominata **"AMACI - ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI CHIRURGIA PEDIATRICA GOZZADINI E OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA - ODV"**.

ART. 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale in Bologna, Via Nazario Sauro n. 10 e sede operativa presso l'Istituto di Clinica Chirurgica Pediatrica dell'Università di Bologna - Via Massarenti n. 11.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- 1) miglioramento dell'assistenza ai bambini portatori di malformazioni congenite;
- 2) miglioramento dell'assistenza domiciliare ai piccoli pazienti attraverso la pubblicazione di materiale illustrativo, eminentemente pratico (gestione di stomie, esecuzione di cateterismi, medicazioni, etc.) e corsi di aggiornamento per i genitori;
- 3) eliminazione dei "disagi" soprattutto dovuti alla lontananza del centro di residenza dal centro ospedaliero (viaggi, appartamenti uso foresteria in Bologna);
- 4) promozione della ricerca intesa come migliore conoscenza delle malformazioni congenite e non solo (aggiornamento scientifico, perfezionamento della diagnosi prenatale delle malformazioni stesse, istituzione di borse di studio), master;
- 5) acquisto di apparecchiature mediche, informatiche e arredi fungibili esclusivamente all'interno delle unità operative di chirurgia pediatrica.

Per il perseguimento delle suindicate finalità, l'associazione esercita, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di propri associati, in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui alla lettera c) comma primo dell'art. 5 D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, in forma di azione volontaria di erogazione gratuita di beni e servizi prevalentemente in favore di terzi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

ART. 4) DURATA

L'organizzazione di volontariato è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'organizzazione di volontariato, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.

TITOLO II

FONDO COMUNE E RISORSE

ART. 5) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) RISORSE

Ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi; nonché delle attività diverse individuate ai sensi dell'art. 3) del presente statuto, che precede.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017.

TITOLO III **ASSOCIATI**

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

L'Associazione è costituita da soci fondatori, collaboratori e ordinari. Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione.

Sono soci collaboratori quelli che, ai sensi di legge, vengono ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda, prestando la loro opera per il raggiungimento degli scopi associativi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato è regolata dall'articolo 17 e seguenti del D.Lgs. n. 117/17.

Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche ed enti che contribuiscono alle finalità dell'Associazione mediante un contributo annuo non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria.

I soci ordinari sono comunque ammessi dal Consiglio Direttivo esclusivamente a seguito di loro domanda.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- candidarsi per rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per

coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative, qualora previste, non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati.

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 12) RECESSO

Ogni associato può recedere, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 13) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 14) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

ART. 15) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali, tra cui i membri del Consiglio Direttivo e tra loro, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;

- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 16) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto, indipendentemente che siano persone fisiche, giuridiche od enti.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 17) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Presidente del consiglio direttivo mediante avviso pubblicato sul Notiziario che viene affisso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita e fatto pervenire agli associati mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 18) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo degli associati ed in

seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

ART. 19) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Per le modifiche al presente statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati votanti, in regola con le quote sociali.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale residuo patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) di tutti gli associati.

ART. 20) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 21) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica.

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ART. 22) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 23) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di quindici membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinunzia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 24) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'organizzazione di volontariato, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori e il direttore e l'organo di controllo, ove nominati, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

ART. 25) COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta

alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 26) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 27) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 28) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei componenti dell'organo di controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 cod. civ. è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 29) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 28) che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI **BILANCIO**

ART. 30) BILANCIO

Il bilancio di esercizio è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il Tesoriere riferisce annualmente all'Assemblea degli associati sulla gestione economica dell'Associazione ed in particolare illustra il bilancio redatto dall'organo di amministrazione ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/17 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è approvato dall'assemblea annuale degli associati nei termini di legge, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 31) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII **COMITATO SCIENTIFICO**

Art. 32) COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio nomina un Comitato Scientifico costituito da un chirurgo dell'unità

operativa di chirurgia pediatrica e da un socio dell'associazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica per il periodo di tre anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.

Il Comitato Scientifico propone le attività di ricerca legate ai fini dell'Associazione e ne verifica la realizzazione.

TITOLO VIII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 33) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'organizzazione di volontariato si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'organizzazione di volontariato si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 34) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 35) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 37) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

ART. 38) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

